

COMUNE DI MONZUNO

STATUTO

Delibere nn. 47 e 63 del 12/9/2005 e del 26/9/2005.

TITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

IL COMUNE

1. Il Comune di Monzuno è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto.
2. E' ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonchè di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Con lo statuto determina le finalità della propria azione e definisce le funzioni che intende esercitare per il benessere e lo sviluppo della comunità locale Monzunesa.
5. E' titolare di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Esercita, altresì, le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione.
6. La legislazione in materia degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.

ARTICOLO 2

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

1. Il territorio del Comune è formato dalla parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Esso comprende, oltre al capoluogo (Monzuno), le frazioni di Vado e Rioveggio.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum indetto secondo le modalità previste dal successivo art. 15.

3. La sede del Comune è ubicata a Monzuno che è il capoluogo. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, nè lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleare scorie radioattive.
5. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono:
 - a) Stemma: d'argento alla montagna di verde movente dalla punta, sormontata da un'aquila spiegata di nero e da un giglio d'oro posto nel cantone destro del capo. Ornamenti esteriori da Comune.
 - b) Gonfalone: Drappo partito, di verde e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Monzuno.
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
6. L'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma comunale da parte di terzi, per fini non istituzionali, sono vietati.

ARTICOLO 3

FINALITA'

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia sanciti dalla Costituzione della Repubblica e concorre con lo Stato, con la Regione, la Provincia ed i Comuni a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Ispirandosi al valore della centralità dell'uomo e della vita, opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
5. Coordina gli interventi di attuazione della legge 5 febbraio 1992 n. 104 realizzati attraverso le proprie strutture o nelle forme previste dall'art. 40, comma primo, della predetta legge con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero che

operano nel territorio comunale, promuovendo convenzioni e altre forme di intervento integrato con soggetti pubblici e privati che gestiscono i servizi.

6. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.
7. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto della massima trasparenza dell'azione amministrativa, della più diffusa informazione, dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, della semplificazione dei procedimenti.
8. Opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri Paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.
9. Favorisce l'integrazione di cittadini stranieri in regola con la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4

LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 5

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

ARTICOLO 6

LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia, Comunità Montana "Cinque Valli Bolognesi" - Zona 11 - e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
3. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

ARTICOLO 7

I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, adottati dal Consiglio o dalla Giunta, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 8

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione democratica dei cittadini **regolarmente residenti, italiani e stranieri, appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea**, all'attività politico- amministrativa, economica e sociale della comunità al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. A tali fini:
 - a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
 - c) valorizza le libere forme associative;
 - d) promuove organismi di partecipazione.

ARTICOLO 9

INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.
3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
4. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
5. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.
6. Con apposito regolamento il Comune, in conformità alla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ARTICOLO 10

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e comunque espressione di interesse collettivo.
A tal fine la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.
2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
3. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, locali o strutture o spazi idonei; le condizioni e le modalità del loro uso sono opportunamente regolamentate.

4. Il Comune potrà richiedere a detti gruppi e associazioni interventi collaborativi ed integrativi per la realizzazione di specifici programmi e progetti definendone con i medesimi compiti e modalità di espletamento.
5. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici e/o servizi da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Le Associazioni devono redigere al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ARTICOLO 11

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la difesa dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ARTICOLO 12

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.
3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:
 - a) per materie ed attività specifiche;
 - b) su base territoriale: consulte di frazione.
4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione, da parte del Consiglio comunale, di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.
5. Le consulte di frazione possono essere istituite mediante adozione di apposito regolamento.
6. L'azione delle consulte deve coordinarsi e non porsi in contrasto con le finalità e i criteri di produttività, economicità, efficienza ed efficacia dell'Amministrazione.

ARTICOLO 13

L'INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.
3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Esso ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ARTICOLO 15

REFERENDUM

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che riguardano materie di competenza locale, è consentito indire referendum.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
 - Revisione dello statuto comunale;
 - Tributi, bilancio e tariffe comunali;
 - Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose;
 - I piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero.
3. Il referendum è indetto su richiesta:
 - a) del Consiglio comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) del 20% dei cittadini residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.
4. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una commissione di tre esperti in materie giuridiche affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
6. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.
7. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
 - a) i dati anagrafici dei componenti il comitato promotore;
 - b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;

- c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
8. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.
9. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla commissione di tre esperti di cui al precedente comma 5, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
10. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata mediante adozione di specifica determinazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 8 e del parere espresso dalla suddetta commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.
11. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
- a) insufficienza del numero di firme valide;
 - b) incompetenza comunale in materia;
 - c) incomprendibilità del quesito.
12. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con operazioni elettorali, provinciali e comunali.
13. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.
14. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
15. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.
16. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stesura.
17. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
18. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri comunali.

TITOLO III

ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 16

RIPARTO COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, nel rispetto della legge fondamentale e delle riserve dalla stessa previste, si ispira:
 - a) all'attribuzione agli organi di governo delle funzioni e degli atti di indirizzo politico – amministrativo, dell'individuazione degli obiettivi, di formulazione delle direttive dettagliate e specifiche per il loro conseguimento, di determinazione dei tempi di attuazione, di assegnazione delle risorse, di verifica della adeguatezza e della rispondenza agli indirizzi e agli obiettivi fissati dai piani attuative predisposti dai funzionari competenti, di controllo e di valutazione dei risultati conseguiti;
 - b) all'attribuzione ai funzionari apicali dell'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.Le suddette attribuzioni possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
2. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ARTICOLO 17

DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune può istituire con deliberazione consiliare la figura del Difensore Civico al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La designazione deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienze diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.
4. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
5. Il Difensore prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi dello Stato, lo Statuto Comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.
6. La nomina è incompatibile con gli altri incarichi politico - amministrativi pubblici svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente; si applicano, inoltre, le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.
7. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, può essere rieletto ma per non più di una volta.
Può essere revocato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati con deliberazione consiliare motivata, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

8. Per le attività del Difensore Civico, il Comune mette a disposizione un ufficio appositamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.
9. Può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende speciali, le Istituzioni, i Concessionari dei servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il provvedimento amministrativo abbia regolare corso e che li atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

A tal fine, può convocare il responsabile dell'area o servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto, il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; informa in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

10. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. In tale ipotesi, il Sindaco è tenuto a porre la questione all'O.d.G. del primo Consiglio Comunale per i provvedimenti conseguenti.
11. Il Difensore Civico presenta al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo pretorio e l'invio a tutti i Consiglieri Comunali.
12. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica il cui ammontare verrà stabilito con provvedimento consiliare..
13. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore Civico venga eletto d'accordo con i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolva le sue funzioni per i cittadini della Comunità Montana.

ARTICOLO 18

IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. E' dotato di propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. L'elezione, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge che stabilisce, altresì, la durata in carica.

4. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge e conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

ART. 19

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno.
E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamento strutturale e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ARTICOLO 20

REGOLAMENTO INTERNO

1. Il funzionamento del Consiglio, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
2. Il regolamento disciplina, altresì, la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Principi a cui deve uniformarsi il regolamento:
 - per la validità delle sedute il numero dei Consiglieri necessario, per la validità delle stesse non può essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
 - Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività delle Conferenze dei Capigruppo.
 - Il Sindaco può invitare nella sala, Funzionari comunali perché effettuino relazioni e diano informazioni e quant'altro risulti necessario allo svolgimento dei lavori consiliari.
Possono, altresì, essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi, per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti in merito alle proposte in discussione.
 - La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, spettano alle opposizioni.

ARTICOLO 21

COMMISSIONI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio possono essere istituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia sull'attività dell'amministrazione, nonché Commissioni permanenti al fine di favorire la partecipazione dei Consiglieri all'attività del Consiglio Comunale e alle sue scelte, secondo le previsioni del regolamento consiliare.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni, nonché le forme di pubblicità dei lavori.

ARTICOLO 22

I CONSIGLIERI COMUNALI DIRITTI, POTERI, OBBLIGHI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Il potere ispettivo dei consiglieri viene esercitato mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal regolamento previsto dall'art. 19.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazioni dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità del vigente regolamento di contabilità.
5. Il comportamento dei consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al rispetto del principio di buona amministrazione nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei responsabili di area e dei servizi amministrativi e tecnici.
6. I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Le cause giustificative devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza, salvo il caso di motivato impedimento. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

7. L'Amministrazione comunale assicura l'assistenza processuale, in ogni stato e grado di giudizio, ai consiglieri che in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni siano coinvolti o implicati in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione ripeterà dal Consigliere tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio. L'Amministrazione assicura, inoltre, la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
8. I Consiglieri hanno diritto a percepire la indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze, nei limiti della misura fissata dalla legge. Compete loro, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalle loro residenze alla sede comunale, alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilita dalla legge. Spetta ad esso anche il rimborso delle spese allorquando, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune, previa autorizzazione del Sindaco.
9. Non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni, dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
10. Ai Consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del Comune, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

ARTICOLO 23

DIMISSIONI, SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al regolamento, sono indirizzate dal consigliere medesimo al presidente del Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando, a tal fine, il sindaco.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge n. 55/90, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della

sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e dagli Assessori. Il numero degli Assessori è determinato dal Sindaco, sino ad un massimo di sei. L'oggetto e l'ambito delle deleghe degli Assessori sono definiti dal Sindaco. Uno degli Assessori è investito della carica di Vicesindaco.
2. Possono essere eletti alla carica di assessore oltre che i consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle riunioni del Consiglio e delle commissioni consiliari, senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
4. Nei confronti degli assessori esterni si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.
5. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ARTICOLO 25

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. La nomina avverrà nel rispetto del principio di pari opportunità ai sensi della legge n. 125/91.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta unitamente alla nomina del nuovo assessore in sostituzione del dimissionario.

ARTICOLO 26

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale ed attività organizzativa e dispositiva.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
4. Riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali.
5. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi ed ai funzionari apicali.
6. Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ARTICOLO 27

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza dal vice-Sindaco.
In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore che risulta essere il più anziano di età tra gli assessori presenti.
3. Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive i responsabili dei settori e/o dei servizi autonomi, il revisore del conto, i capigruppo, nonché altri che riterrà utile invitare in relazione all'argomento da trattare.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli assessori presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco. Le votazioni vengono sempre espresse in forma palese.

ARTICOLO 28

IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio, il giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
5. Il Sindaco adempie alle attribuzioni conferitegli, anche in qualità di Ufficiale di Governo, da leggi, statuto e regolamenti.
Svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - esercita potere di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività dei singoli assessori e della Giunta quale organo collegiale;
 - convoca e presiede la Giunta, fissa gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne determina giorno e ora delle adunanze disponendone la convocazione;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali concordando con il Segretario comunale tutte le iniziative tese a informare ai principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza l'attività amministrativa, avendo cura che sia data esecuzione all'attività programmatica del Consiglio e della Giunta ed agli atti posti in essere dai predetti organi;
 - assume iniziative, sentito il Consiglio comunale, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.;
 - è competente, nella fase degli indirizzi espresse dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a concordare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
 - adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
 - nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali.

ARTICOLO 29

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza,

l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

2. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di area e di servizio assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica anche secondo principi di mobilità interna ed intercambiabilità di funzioni.
3. L'attività della struttura organizzativa del Comune deve dare attuazione al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di azione amministrativa. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
4. Il Comune adotta un sistema di gestione organizzativa fondata sulla direzione per obiettivi attuabile mediante il concorso coordinato e integrato di tutte le componenti e di tutte le articolazioni. Ogni soggetto agisce in funzione del ruolo rivestito e della posizione ricoperta, integrando la propria attività con le altre per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, confluenti in quelli comuni alla intera organizzazione, operando per aree di competenza specifici, in relazione a risultati prefigurati, controllabili e valutabili sulla base degli indirizzi impartiti mediante impiego efficace, efficiente e flessibile delle risorse assegnate.
5. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
6. Nel rispetto della legge, dello Statuto e, comunque, sulla base di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
7. Tale regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organizzazione delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale alle aree, settori ed ai servizi. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nonché le modalità di predisposizione dei percorsi preferenziali per le procedure riservabili esclusivamente a concorso interno.
8. La copertura dei posti apicali può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
9. I Responsabili di Area, nell'esercizio delle prerogative gestionali, sono investiti della rappresentanza processuale e/o contenziosa attiva e passiva del Comune ed hanno il potere di promuovere l'azione giudiziale e/o contenziosa, di resistere in giudizio e/o contenzioso, di conciliare e di transigere le liti. Le competenze di cui al presente comma si espletano in coerenza con gli obiettivi consiliari e giuntali.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 30

SERVIZI PUBBLICI

1. L'erogazione di servizi alla collettività costituisce funzione primaria del Comune di Monzuno che ne caratterizza e qualifica l'identità di ente autonomo.
2. Per servizi si intendono complessi organici di azioni per la produzione di beni, materiali o immateriali, ovvero per l'esercizio di attività, o per la fornitura di prestazioni a finalità sociale o di promozione dello sviluppo civile ed economico in risposta diretta o indiretta a bisogni ed esigenze individuali o collettive della comunità locale.

ARTICOLO 31

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Consiglio comunale determina le modalità di gestione dei singoli servizi, avendo presente: la massima economicità, la qualità del servizio, la rispondenza ai bisogni della collettività, la partecipazione dei fruitori dei servizi alla gestione dei medesimi.
2. L'autonomia finanziaria e gestionale costituisce principio ordinatore per la gestione dei servizi.
3. Il Comune, salva l'ipotesi di gestione associata di cui al comma 4, conserva la titolarità dei servizi qualunque sia la forma di gestione prescelta e la esercita attraverso:
 - a) la potestà regolamentare e statutaria;
 - b) le funzioni di indirizzo attinenti alla definizione delle strategie, degli obiettivi generali e specifici da perseguire;
 - c) le funzioni di verifica e controllo attinenti sia agli atti fondamentali dell'ente gestore sia alla valutazione dei risultati tanto in termini economico-finanziari che qualitativi.
4. Il Comune può gestire servizi anche in forma associata o attraverso la stipula di convenzione o aderendo a consorzi, ovvero promuovendone la formazione, in relazione a specifici obblighi di legge o quando sussistano evidenti motivi di efficienza e convenienza economica e più complessive esigenze di tipo organizzativo e funzionale. La forma associata deve comunque tutelare le esigenze della collettività.

ARTICOLO 32

GESTIONE IN ECONOMIA

1. La gestione in economia è limitata a servizi di ridotte dimensioni ed entità.
2. Sono, altresì, gestibili in economia altri servizi ove, a parità di qualità ed efficacia, questa modalità di gestione garantisca maggiore convenienza.

ARTICOLO 33

SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Il Comune, nei modi stabiliti dalla legge per la scelta del contraente, può affidare a privati la gestione di servizi pubblici, dotati di rilevanza imprenditoriale anche con carattere istituzionale ed obbligatorio, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale o quando si vogliono sperimentare modalità di gestione di servizi in altre forme.

ARTICOLO 34

GESTIONE MEDIANTE ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale può costituire, per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero e socio-assistenziali, apposite istituzioni.
2. Organi dell'istituzione sono: il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato delle istituzioni.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

ARTICOLO 35

GESTIONE MEDIANTE AZIENDA SPECIALE

1. Il Comune provvede mediante aziende speciali alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale nonché alla gestione di attività accessorie o complementari agli stessi.
2. Ogni servizio che abbia ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, qualora rivesta carattere di economicità ed imprenditorialità, potrà essere affidato ad aziende speciali anche da costituire.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire anche attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ARTICOLO 36

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori sono nominati dal Sindaco fra le persone, non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di provata esperienza di gestione aziendale e di speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto in seguito a pubblico concorso.
5. Eccezionalmente il direttore potrà essere nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal consiglio di amministrazione a voti unanimi e approvata dal Sindaco, che ne valuterà la conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio comunale.
6. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. Approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato delle aziende speciali.
7. Gli amministratori possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
8. Ove il Comune stabilisca di cedere alle proprie aziende speciali la gestione di servizi già condotti in economia, oltre a procedere alle necessarie modifiche o

integrazioni degli statuti aziendali, provvede a disciplinare con appositi patti l'utilizzo, da parte dell'azienda destinataria, del personale e delle dotazioni strumentali o impiantistiche già impiegati dal Comune per le prestazioni di che trattasi.

ARTICOLO 37

GESTIONE MEDIANTE SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Tale forma giuridica è impiegata in rapporto ai vantaggi connessi alla conduzione dell'attività gestionale nell'ambito del diritto privato, ovvero alla possibile qualificazione dei servizi connessa al concorso di capitale ed imprenditorialità del settore privato.
3. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
4. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione.
7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
8. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ARTICOLO 38

CONVENZIONI

1. Il Comune favorisce e promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo ed operativo con altri enti locali territoriali per l'esercizio di funzioni di realizzazione di interventi e di erogazioni di servizi, da formalizzarsi in apposite convenzioni al fine di rendere più efficienti, efficaci ed economiche le attività prestate, nonché di integrare ed ottimizzare, sotto il profilo organizzativo e gestionale, i bacini di erogazione dei servizi predisposti a favore della comunità monzunesa.

2. Nelle convenzioni sottoscritte fra gli enti dovranno essere stabilite condizioni e modalità di partecipazione alla gestione dei servizi, all'esecuzione degli interventi o allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ARTICOLO 39

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune promuove o concorre alla costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderisce ad accordi promossi da altri Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di suo interesse, per cui si rende necessario l'impegno congiunto e coordinato dei predetti soggetti pubblici interessati.
2. L'accordo di programma definisce le modalità del coordinamento, i tempi di attuazione, i rapporti finanziari ed ogni connesso adempimento, ivi compresi i procedimenti di arbitrato e gli eventuali interventi surrogatori in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.

ARTICOLO 40

CONSORZI

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi configurabili a dimensione sovracomunale può stabilire la gestione in forma associata aderendo a consorzi da costituirsi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90, qualora ricorrano motivi di generale interesse ed aspetti di convenienza per la comunità.
2. Ogni ente aderente trasferisce al consorzio la titolarità dei servizi gestiti in forma associata.
3. L'ordinamento del consorzio è disciplinato dallo statuto consortile che deve essere approvato dagli organi elettivi di tutti gli enti locali territoriali aderenti, unitamente alla convenzione.
4. Gli atti fondamentali del consorzio sono pubblicati all'albo pretorio del Comune.
5. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ARTICOLO 41

UNIONE DI COMUNI

1. Due o più Comuni di norma contermini, possono costituire una unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli comunali partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto, individua gli organi dell'unione e la modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
4. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli Comunali dei Comuni associati garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
6. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

TITOLO V

CONTABILITA'

ARTICOLO 42

SISTEMA DI BILANCIO

1. Il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione sono posti a base del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che, utilizzando ogni altro strumento utile a supportare le decisioni, è volto a conseguire il massimo dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità nella gestione delle attività e nella valorizzazione del patrimonio.

ARTICOLO 43

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il regolamento di contabilità ha i contenuti e i caratteri previsti dalla legge e stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni altra operazione economico – finanziaria rilevante ai fini della gestione.
2. In particolare il regolamento tratta delle procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, della gestione delle entrate e delle spese, della gestione del patrimonio e della tenuta degli inventari, dei rapporti con il tesoriere, dell'attività ispettiva e di vigilanza, del controllo di gestione e della revisione contabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 44

RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal precedente statuto, si fa riferimento alla legge e ai regolamenti di attuazione.

ARTICOLO 45

EFFICACIA DEI REGOLAMENTI VIGENTI

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.